

**Votazione popolare
dell'8 febbraio 2009
Spiegazioni del Consiglio federale**

**Libera circolazione
delle persone Svizzera-UE:
rinnovo dell'Accordo
ed estensione alla Bulgaria
e alla Romania**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota

Libera circolazione delle persone Svizzera–UE: rinnovo dell’Accordo ed estensione alla Bulgaria e alla Romania

Negli ultimi sei anni la Svizzera ha fatto buone esperienze con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE e gli altri accordi dei Bilaterali I.

Consiglio federale e Parlamento vogliono consolidare questi accordi. Hanno pertanto deciso di rinnovare a tempo indeterminato la libera circolazione delle persone e di estenderla ai nuovi membri dell’UE, Bulgaria e Romania.

Contro questa decisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni	pagine 4–13
Testo in votazione	pagine 14–22

Libera circolazione delle persone Svizzera–UE: rinnovo dell’Accordo ed estensione alla Bulgaria e alla Romania

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Libera circolazione delle persone Svizzera–UE: rinnovo
dell’Accordo ed estensione alla Bulgaria e alla Romania**

Volete accettare il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva il rinnovo dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
il progetto.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 143 voti contro 40 e 6 astensioni, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 2 e 4 astensioni.

L'essenziale in breve

L'Unione europea (UE) è di gran lunga il più importante partner economico della Svizzera. Le relazioni con l'UE sono disciplinate in accordi bilaterali. Tra questi sono particolarmente importanti gli accordi economici dei Bilaterali I che, approvati a grande maggioranza dal Popolo nel 2000, hanno dato buoni risultati.

L'UE principale partner economico

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che fa parte dei Bilaterali I, apre progressivamente i mercati del lavoro e rende più facile ai cittadini svizzeri stabilirsi sul territorio dell'UE e ai cittadini dell'UE stabilirsi sul territorio svizzero. L'Accordo è limitato a sette anni. Ora si tratta di decidere se rinnovarlo a tempo indeterminato dopo il 2009 ed estenderlo ai due nuovi Stati membri dell'UE, Bulgaria e Romania, come raccomandano Consiglio federale e Parlamento. Contro il relativo decreto federale è stato chiesto il referendum. La libera circolazione delle persone è giuridicamente legata agli altri accordi dei Bilaterali I: se non viene rinnovata, anche gli altri accordi decadono. Di conseguenza, la votazione riguarda anche il proseguimento dei Bilaterali I nel loro insieme.

Libera circolazione delle persone e Bilaterali I

I comitati referendari temono che l'estensione della libera circolazione delle persone comporti un aumento dell'immigrazione e della disoccupazione. Prevedono, inoltre, ripercussioni negative sull'economia e le opere sociali.

Perché il referendum?

Consiglio federale e Parlamento ribadiscono, invece, che un sì alla libera circolazione delle persone conferma i Bilaterali I e l'efficace cooperazione con l'UE. I Bilaterali I hanno dimostrato di poter garantire buone condizioni quadro per la nostra economia, contribuiscono ad assicurare il benessere e posti di lavoro in Svizzera e saranno tanto più importanti qualora la situazione economica dovesse divenire incerta. Dire no alla libera circolazione significa mettere in discussione i buoni risultati della via bilaterale e danneggiare la piazza economica Svizzera.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Per maggiori informazioni sulla posizione del Consiglio federale e del Parlamento: www.libera-circolazione.admin.ch

Maggiori informazioni

Il progetto in dettaglio

Il decreto federale relativo all'Accordo sulla libera circolazione contiene due punti centrali.

Da un lato, si tratta di confermare per un periodo indeterminato la libera circolazione delle persone con l'UE dopo il 2009, introdotta nel 2002 per una durata iniziale di sette anni. Allora Consiglio federale e Parlamento avevano deciso di sottoporre a referendum facoltativo il suo rinnovo.

Rinnovo

D'altro lato, si tratta di estendere l'Accordo alla Bulgaria e alla Romania, i due nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE all'inizio del 2007. Per ogni nuovo allargamento dell'UE, la Svizzera ha il diritto di decidere se applicare la libera circolazione delle persone anche ai nuovi membri. Nel 2005 il Popolo svizzero ha accettato l'estensione dell'Accordo ai dieci nuovi Stati membri.

Estensione

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Dall'introduzione della libera circolazione delle persone nel 2002, i cittadini svizzeri hanno il diritto di abitare e lavorare nell'UE. Lo stesso vale per i cittadini dell'UE in Svizzera. Per questo devono essere adempiute talune condizioni: è rilasciato un permesso di soggiorno a chi ha un contratto di lavoro, esercita un'attività indipendente o può provvedere al proprio sostentamento con mezzi propri. L'Accordo disciplina inoltre la sicurezza sociale e il riconoscimento dei diplomi professionali. Può essere denunciato in ogni momento.

Il Parlamento ha riunito in un unico decreto il rinnovo e l'estensione della libera circolazione delle persone, inizialmente previsti in due atti separati. In proposito è stato determinante il fatto che il rinnovo dell'Accordo è garantito solo se applicato a tutti gli Stati dell'UE, fra i quali non devono esservi disparità di trattamento. Del resto, nemmeno la Svizzera ammetterebbe una discriminazione nei confronti di singoli Cantoni.

Un unico
decreto

Conformemente alle norme dell'Accordo, l'estensione della libera circolazione alla Bulgaria e alla Romania avverrà gradualmente. Durante al massimo sette anni, l'immigrazione è sottoposta alle seguenti restrizioni:

Estensione
graduale

- il numero di permessi di soggiorno è limitato (contingenti);
- nelle assunzioni, è data la priorità alla manodopera indigena;
- le condizioni salariali e lavorative sono controllate dalle autorità svizzere prima di ogni assunzione.

Nei tre anni successivi, sarà inoltre possibile introdurre nuovamente contingenti nel caso di una forte immigrazione (clausola di salvaguardia).

Tutti gli accordi dei Bilaterali I sono giuridicamente legati tra di loro. Se la Svizzera si pronuncia contro la libera circolazione delle persone, anche gli altri accordi dei Bilaterali I decadono (art. 25 par. 4; cosiddetta «clausola ghigliottina»). Sarebbero inoltre messi in discussione anche gli accordi di Schengen e Dublino (Bilaterali II).

Pacchetto
Bilaterali I

I Bilaterali I migliorano l'accesso delle aziende svizzere al mercato dell'UE con i suoi 490 milioni di consumatori. Questa condizione è determinante per l'economia e il benessere in Svizzera: un franco su tre lo guadagniamo grazie alle nostre relazioni con l'UE e un posto di lavoro su tre dipende da queste relazioni. Il volume del commercio con l'UE ammonta a un miliardo di franchi al giorno.

Grande
importanza
economica

La Svizzera vanta sei anni di esperienze con la libera circolazione delle persone. L'Accordo ha dimostrato di essere fondamentale per la crescita economica. Come previsto, l'immigrazione ha risposto ai bisogni dell'economia; sono arrivate in primo luogo persone qualificate. Si presuppone quindi che con il rallentamento della crescita economica, l'immigrazione diminuirà. Negli ultimi anni, vi è stato un calo della disoccupazione per motivi congiunturali; non si può tuttavia escludere che tale flessione sia stata leggermente attenuata dalla maggiore concorrenza sul mercato del lavoro. Le misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale si sono rivelate efficaci. Non si è inoltre assistito a una crescita esponenziale delle prestazioni a carico delle assicurazioni sociali («turismo della previdenza sociale»). Quanto temuto in proposito non si è quindi avverato. Il bilancio dell'esperienza fatta è prevalentemente positivo.

Esperienze in
materia di libera
circolazione
delle persone

I sette Accordi dei Bilaterali I

• Libera circolazione delle persone	Apertura graduale dei mercati del lavoro e presa di domicilio agevolata
• Ostacoli tecnici al commercio	Soppressione degli ostacoli al commercio grazie alla semplificazione dell'omologazione di prodotti industriali
• Appalti pubblici	Miglior accesso ai mandati di enti pubblici
• Agricoltura	Commercio agevolato per determinati prodotti, ad esempio il formaggio
• Trasporti terrestri	Consolidamento della nostra politica in materia di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, apertura dei mercati per i trasporti stradali e ferroviari
• Trasporto aereo	Accesso reciproco al mercato del trasporto aereo
• Ricerca	Partecipazione ai programmi di ricerca dell'UE

Gli argomenti dei comitati referendari

La libera circolazione delle persone con l'UE minaccia il nostro benessere

Tra tutte le nazioni industrializzate, la Svizzera è di gran lunga quella con il più alto tasso d'immigrazione. Nel solo 2007, la popolazione del nostro piccolo Paese è aumentata di 74 000 unità quasi esclusivamente a causa della libera circolazione delle persone con l'UE. Il suo proseguimento e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania incentiverà ulteriormente l'immigrazione senza che la Svizzera possa porre dei limiti.

La libera circolazione delle persone con i 15 Stati dell'UE è in vigore dal 1° giugno 2007. Le conseguenze sono evidenti: ogni mese giungono nel nostro Paese migliaia di lavoratori stranieri. Nonostante le «misure di accompagnamento» molti di loro lavorano a basso costo, ossia a prezzi di dumping. Inoltre, se i nostri alloggi scarseggiano e rincarano è anche a causa della massiccia immigrazione dall'UE.

Importare la disoccupazione?

Il tasso di disoccupazione in Germania e in altri Paesi dell'UE è elevato e la voglia di emigrare è forte. In soli quattro mesi, a partire dal 1° giugno 2007, in Ticino, Cantone di confine, sono giunte all'incirca 3500 persone per svolgere lavori a breve termine, molti dei quali come «attività indipendente». Per il Ticino ciò equivale a una crescita impressionante dell'immigrazione. A Ginevra e in Ticino il numero di frontalieri è rapidamente aumentato di diverse migliaia di unità. Con l'estensione della libera circolazione alla Romania e alla Bulgaria, un'altra ondata di disoccupati tenterà la fortuna in Svizzera. E da noi ci sono già oltre 100 000 disoccupati!

Dumping salariale e pressione sociale

Con la libera circolazione delle persone, gli stranieri possono immigrare in Svizzera con le loro famiglie, anche numerose, e alcuni di loro non sono in grado di mantenerle sin dall'inizio. Vivono della nostra assistenza sociale che, tuttavia, dovrebbe essere destinata agli Svizzeri. Inoltre, numerosi lavoratori indipendenti arriveranno in Svizzera e faranno concorrenza agli artigiani locali.

Immigrazione problematica dalla Romania e dalla Bulgaria

Specialmente l'immigrazione dalla Romania ci crea grossi problemi, poiché in questo Paese molte persone, soprattutto i cosiddetti «rom», vivono in estrema povertà. Con un «sì» alla libera circolazione, la Svizzera non potrà più dire «no» alle future estensioni dell'UE nei Balcani. Il nostro Paese è attrattivo per gli immigrati in provenienza dai Balcani poiché da noi vivono già folti gruppi di popolazione di questa regione. Se anche la Turchia entrerà nell'UE saremo nuovamente costretti ad accordare la libera circolazione ai suoi oltre 70 milioni di abitanti, per lo più mussulmani. Il nostro Paese non potrà più sopportare la massiccia immigrazione che ne conseguirà.

Nelle precedenti votazioni, il Consiglio federale ha sempre affermato che il popolo è libero di decidere sulle nuove estensioni e anche sulla libera circolazione in generale. Il Parlamento ha tuttavia collegato i due temi riunendoli in un unico pacchetto. Così facendo, non mantiene la sua parola e calpesta la decisione democratica del popolo. Il pacchetto unico è quindi pericoloso poiché può essere utilizzato anche per le future estensioni dell'UE (Balcani, Turchia). Chi boicotta la votazione, aiuta i sostenitori.

Proseguendo nella libera circolazione delle persone ed estendendola alla Romania e alla Bulgaria il benessere in Svizzera diminuirà e aumenteranno disoccupazione e criminalità. Tutti i Paesi benestanti hanno norme severe sull'immigrazione. Perché? Perché vogliono decidere loro stessi a chi permettere l'entrata! Per di più, l'UE non denuncerà mai i Bilaterali a causa della Romania e Bulgaria, l'Accordo sui trasporti terrestri (collegamento nord-sud) è di vitale importanza per gli Stati dell'UE! Diciamo quindi no alla libera circolazione delle persone!

Per altre informazioni dei comitati referendari:

www.jsvp.ch; www.legaticinesi.ch; www.democratici-svizzeri.ch;
www.young4fun.ch; www.ruf-ch.org

Gli argomenti del Consiglio federale

Gli Accordi Bilaterali I sono il fondamento delle nostre vantaggiose relazioni economiche con l'UE e devono quindi essere consolidati. Proprio in periodi di sviluppo economico incerto, è estremamente importante avere condizioni quadro stabili. In particolare la libera circolazione delle persone è determinante per l'economia della Svizzera. Sei anni di esperienze confermano che mercati del lavoro aperti rafforzano la piazza economica Svizzera, favorendo il benessere e la creazione di posti di lavoro. Il mercato del lavoro dell'UE offre inoltre numerose opportunità agli Svizzeri. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i seguenti motivi:

L'UE è di gran lunga il principale partner economico della Svizzera; i due terzi di tutte le esportazioni svizzere sono diretti verso l'UE. Alla base di queste relazioni vi sono gli accordi bilaterali che si sono rivelati la soluzione su misura per la Svizzera e i suoi interessi in Europa. Un sì alla libera circolazione consolida i buoni risultati della via bilaterale e le favorevoli condizioni quadro giuridiche per la nostra economia. Un no indebolirebbe invece sensibilmente la piazza economica Svizzera e metterebbe a repentaglio il nostro benessere e i posti di lavoro.

Confermare
la via bilaterale

L'economia svizzera dipende dalla manodopera estera. Il suo fabbisogno di manodopera specializzata non può essere coperto solo all'interno del Paese. Inoltre, a lungo termine il calo della natalità porterà a una riduzione del numero delle persone attive indigene. La libera circolazione delle persone facilita il reclutamento di manodopera specializzata e di specialisti stranieri. Per rispondere ai bisogni della nostra economia, negli ultimi anni sono immigrate dall'UE soprattutto persone ben qualificate. Non si è invece verificata un'immigrazione incontrollata.

L'economia
ha bisogno
di manodopera

La libera circolazione delle persone contribuisce a garantire posti di lavoro in Svizzera. Un mercato del lavoro più aperto migliora le opportunità delle aziende svizzere nella concorrenza internazionale, favorisce la crescita dell'economia svizzera

Garantire
posti di lavoro

e la creazione di nuovi posti di lavoro. Nel corso degli ultimi due anni, la disoccupazione è diminuita per motivi legati alla congiuntura e sono stati creati oltre 180 000 nuovi posti. Anche nei periodi di bassa congiuntura non c'è da attendersi un aumento eccessivo della disoccupazione. Da un lato, vi saranno meno immigrati, dall'altro i lavoratori provenienti dall'UE sono prevalentemente ben qualificati, giovani e mobili. Se perdono il posto di lavoro, sono più facilmente disposti ad abbandonare la Svizzera per un nuovo impiego. Non va poi dimenticato che solo chi lavora in Svizzera e ha versato sufficienti contributi all'assicurazione ha diritto ai sussidi di disoccupazione.

Sei anni di esperienze con la libera circolazione delle persone hanno mostrato che tutti i timori espressi in merito non erano giustificati. La paura di un aumento della criminalità si è rivelata infondata. Dall'introduzione della libera circolazione delle persone la percentuale di crimini commessi da stranieri è anzi leggermente diminuita. Non è stato osservato nemmeno un incremento degli abusi sociali; l'onere per le assicurazioni sociali è stato inferiore a quanto previsto dalle autorità. I lavoratori provenienti dall'UE, prevalentemente giovani e ben qualificati, pagano più contributi di quanto ricevono come prestazioni dall'AVS e AI. Da ultimo, le misure di accompagnamento nella lotta contro il temuto dumping salariale e sociale si sono dimostrate efficaci.

Timori
infondati

La via bilaterale permette alla Svizzera di difendere con successo i suoi interessi nelle relazioni con l'UE. Non dobbiamo quindi metterla a repentaglio. In particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone è molto importante per il nostro benessere e per garantire i posti di lavoro. Lo dimostra il bilancio positivo degli ultimi anni. Per proseguire sulla via bilaterale, occorre rinnovare a tempo indeterminato la libera circolazione delle persone ed estenderla alla Bulgaria e alla Romania.

Bilancio
positivo

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale che approva il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania.



Testo in votazione

Decreto federale che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008²,

decreta:

Art. 1

L'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.

Art. 2

¹ Il Protocollo del 27 maggio 2008⁴ relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵ sulla libera circolazione delle persone è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

- 1 RS **101**
- 2 FF **2008** 1823
- 3 RS **0.142.112.681**
- 4 FF **2008** 1823 1909
- 5 RS **0.142.112.681**

1. Legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁹ e del 27 maggio 2008¹⁰ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹¹ nella loro versione aggiornata;

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008

¹ Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008¹² relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999¹³ sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

⁶ RS **831.10**

⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁸ RS **0.142.112.681**

⁹ RU **2006** 995

¹⁰ FF **2008** 1823 1909

¹¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹² FF **2008** 1823 1909

¹³ RS **0.142.112.681**



2. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004¹⁷ e del 27 maggio 2008¹⁸ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁹ nella loro versione aggiornata;

3. Legge federale del 6 ottobre 2006²⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 32 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

¹⁴ RS **831.20**

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁶ RS **0.142.112.681**

¹⁷ RU **2006 995**

¹⁸ FF **2008 1823 1909**

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁰ RS **831.30**

²¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²³ e del 27 maggio 2008²⁴ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁵ nella loro versione aggiornata;

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999²⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²⁸ e del 27 maggio 2008²⁹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

5. Legge del 17 dicembre 1993³⁰ sul libero passaggio

Art. 25b cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola-

²² RS **0.142.112.681**

²³ RU **2006 995**

²⁴ FF **2008** 1823 1909

²⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁶ RS **831.40**

²⁷ RS **0.142.112.681**

²⁸ RU **2006 995**

²⁹ FF **2008** 1823 1909

³⁰ RS **831.42**

³¹ RS **0.142.112.681**



zione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³² e del 27 maggio 2008³³ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

6. Legge federale del 18 marzo 1994³⁴ sull'assicurazione malattie

Art. 95a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³⁷ e del 27 maggio 2008³⁸ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁹ nella loro versione aggiornata;

7. Legge federale del 20 marzo 1981⁴⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

³² RU **2006 995**

³³ FF **2008 1823 1909**

³⁴ RS **832.10**

³⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁶ RS **0.142.112.681**

³⁷ RU **2006 995**

³⁸ FF **2008 1823 1909**

³⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁰ RS **832.20**

⁴¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴³ e del 27 maggio 2008⁴⁴ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁵ nella loro versione aggiornata;

8. Legge del 25 settembre 1952⁴⁶ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴⁹ e del 27 maggio 2008⁵⁰ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵¹ nella loro versione aggiornata;

⁴² RS **0.142.112.681**

⁴³ RU **2006 995**

⁴⁴ FF **2008 1823 1909**

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁶ RS **834.1**

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁸ RS **0.142.112.681**

⁴⁹ RU **2006 995**

⁵⁰ FF **2008 1823 1909**

⁵¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.



9. Legge federale del 20 giugno 1952⁵² sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵³ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁵⁵ e del 27 maggio 2008⁵⁶ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁷ nella loro versione aggiornata;

10. Legge del 24 marzo 2006⁵⁸ sugli assegni familiari

Art. 24 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento CEE n. 1408/71⁵⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

⁵² RS **836.1**

⁵³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁴ RS **0.142.112.681**

⁵⁵ RU **2006 995**

⁵⁶ FF **2008 1823 1909**

⁵⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁸ RS **836.2**

⁵⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶¹ e del 27 maggio 2008⁶² relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti CEE n. 1408/71 e CEE n. 574/72⁶³ nelle loro versioni rivedute;

11. Legge del 25 giugno 1982⁶⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. nbis

¹ L'ufficio di compensazione:

- n^{bis}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶⁶ e del 27 maggio 2008⁶⁷ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea;

Art. 121 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁷⁰ e del 27 maggio 2008⁷¹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi

⁶⁰ RS **0.142.112.681**

⁶¹ RU **2006 995**

⁶² FF **2008 1823 1909**

⁶³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁴ RS **837.0**

⁶⁵ RS **0.142.112.681**

⁶⁶ RU **2006 995**

⁶⁷ FF **2008 1823 1909**

⁶⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁹ RS **0.142.112.681**

⁷⁰ RU **2006 995**

⁷¹ FF **2008 1823 1909**



Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷² nella loro versione aggiornata;

12. Legge del 23 giugno 2000⁷³ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Completamento dell'elenco

Bulgaria	Адвокат
Romania	Avocat

Art. 4

Al più tardi prima del prossimo allargamento dell'Unione europea, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell'interesse della Svizzera.

Art. 5

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 3.

⁷² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁷³ RS 935.61

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazione di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue l'8 febbraio 2009:

- Sì al decreto federale sul rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e sulla sua estensione alla Bulgaria e alla Romania

Chiusura redazionale:
22 ottobre 2008

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch